

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2683

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORNASARI, CASINI PIER FERDINANDO, LEGA, SCAIOLA, ZOLLA,  
RUSSO FERDINANDO, FERRARI SILVESTRO, PERUGINI, ZUECH,  
SINESIO, USELLINI, ROSINI, MORA, SILVESTRI**

*Presentata il 14 marzo 1985*

### Interventi per la tutela dall'inquinamento delle acque dell'alto Adriatico

ONOREVOLI COLLEGHI! — I fenomeni di eutrofizzazione delle acque costiere di alcune zone dell'Alto Adriatico, in particolare della costiera romagnola, sono aumentati negli anni più recenti malgrado i provvedimenti presi per la depurazione biologica degli scarichi e la riduzione del tenore di fosforo nei detersivi.

Si rendono quindi necessari provvedimenti urgenti che consentano una drastica riduzione degli elementi nutritivi a mare così da impedire l'eutrofizzazione delle acque.

In particolare è stata da più parti ipotizzata l'efficacia di una strategia di intervento sul fosforo, che in molti casi costituirebbe l'elemento « limitante » dello sviluppo algale e cioè l'elemento che, in quanto più scarso, potrebbe, con una opportuna riduzione, limitare la formazione del fenomeno eutrofico.

Gli studi più recenti condotti dall'IRSA e dalla regione Emilia-Romagna indicano il notevole peso degli scarichi locali provenienti dalle località costiere. La stima della regione porta infatti a indicare in 14 mila tonnellate annue il fosforo che giunge sulle coste romagnole di cui circa 11 mila provenienti dal Po e 3 mila dalle località costiere e dai fiumi romagnoli. Si può ritenere che, salve più esatte determinazioni delle singole attribuzioni, la suddivisione del fosforo fra di esse può essere stimata nel modo seguente:

- a) metabolismo, circa il 26 per cento;
- b) detersivi, circa il 22 per cento;
- c) agricoltura, circa il 26 per cento;
- d) allevamento del bestiame, circa il 20 per cento;

- e) industria, circa il 3 per cento;
- f) suoli incolti, circa il 3 per cento.

Benché, rispetto alle precedenti valutazioni, abbiano assunto sempre maggiore importanza gli scarichi provenienti dall'agricoltura e dall'allevamento del bestiame, gli scarichi cosiddetti civili, e cioè quelli convogliati nel sistema fognario (metabolismo e detersivi) costituiscono sempre una percentuale di notevole importanza. Tenuto conto che anche parte degli scarichi riguardanti l'allevamento del bestiame, industria e suoli incolti confluiscono nelle fogne urbane, si può ritenere che in tale sistema di raccolta confluisce circa il 50 per cento del fosforo che giunge in mare.

L'esperienza su vasta scala effettuata in Emilia-Romagna per più anni ha portato a constatare che è possibile abbattere circa il 90-95 per cento del fosforo fognario nei depuratori biologici esistenti, con modestissime spese di adattamento, mediante precipitazione « in contemporanea » con l'aggiunta di flocculanti (sali di ferro ed alluminio).

Tale procedimento è del resto da anni in uso in altri Paesi; in particolare in Svezia la defosfatazione è effettuata su oltre il 90 per cento degli scarichi civili.

Le spese relative di gestione sono sufficientemente modeste, tanto che si può con certezza affermare che tale procedimento è il meno costoso, il più facilmente attuabile e quello che agisce su una più elevata percentuale di fosforo fra tutti gli interventi possibili. Esso è, inoltre, l'unico possibile per ridurre il fosforo di origine metabolica ed ha il vantaggio di agire contemporaneamente anche sul fosforo dei detersivi senza creare alla collettività aggravii nelle spese di lavaggio.

Inoltre si può attuare la defosfatazione solo nelle zone critiche, con considerevole risparmio di risorse economiche nazionali.

Giova rilevare che la precipitazione chimica è anche l'unico intervento che si può realizzare immediatamente e che può dare i suoi benefici risultati già nel corso del corrente anno.

Infine la defosfatazione migliora in modo sensibile l'efficacia dei depuratori anche per gli altri compiti da essi assolti, in particolare quelli connessi alle sostanze organiche e alle cariche batteriche.

Poiché però la defosfatazione comporta un aggravio, per quanto modesto, delle spese di depurazione e le leggi vigenti (e in particolare la legge Merli), non pongono limiti ai contenuti di fosforo per gli scarichi civili (salvo che per i laghi e per la laguna veneta) le Amministrazioni comunali tendono a non inserire la defosfatazione nei loro programmi di depurazione.

Si rende quindi necessario fornire alle Amministrazioni locali una incentivazione, mediante assunzione da parte dello Stato, delle relative spese sia di impianto che di gestione. La presente legge assolve a tale necessità, provvedendo all'istituzione di un apposito Fondo al cui finanziamento si ricorre attingendo alle disponibilità di cui all'articolo 12 della legge finanziaria dello Stato 1985.

Si è ritenuto inoltre necessario conferire al Governo i necessari poteri per l'effettuazione di indagini tecnico-scientifiche volte ad accertare l'efficacia degli impianti di defosfatazione sul carico di fosforo versato in mare e a individuare la percentuale contributiva del fosforo a mare relativa a ciascuna fonte di provenienza.

È stato altresì ritenuto opportuno dare al Governo i poteri per ridurre il tenore di fosforo nei detersivi, sulla base degli accertamenti sopra indicati e dell'autorizzazione del Ministro della sanità al libero impiego dell'acido nitrilotriacetico (NTA), o di altro nuovo sostituto del fosforo in aggiunta a quelli dichiarati utilizzabili dal Ministro della sanità con proprio decreto del 17 giugno 1983.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Ai fini di limitare il fenomeno eutrofico nelle zone costiere dell'alto Adriatico è costituito per il 1985 un fondo di cinquanta miliardi di lire per favorire le spese di defosfatazione degli scarichi civili in impianti di depurazione biologica già esistenti o in costruzione. La copertura finanziaria di tale fondo e quella relativa alle indagini tecnico-scientifiche di cui al successivo articolo 7 sono incluse nel fondo di millecento miliardi di lire previsto dall'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

## ART. 2.

La gestione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge è affidata al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 3.

Le amministrazioni locali che intendono ottenere contributi per la realizzazione di impianti finalizzati all'abbattimento del fosforo mediante precipitazione chimica negli impianti di depurazione biologica, debbono farne richiesta al Ministro per l'ecologia che, sentito il Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge, provvede alla concessione dei finanziamenti privilegiando le zone più gravemente soggette a fenomeni di eutrofizzazione.

## ART. 4.

Per gli impianti di depurazione biologica già esistenti, condizioni necessarie per ottenere il contributo alle spese ine-

renti la realizzazione dell'impianto di defosfatazione sono:

1) l'esercizio regolare e continuo degli impianti di depurazione per non meno di nove mesi l'anno riferiti agli ultimi due anni e che gli impianti stessi siano destinati alla depurazione delle acque provenienti da agglomerati di almeno ventimila abitanti;

2) la capacità dell'impianto per l'abbattimento chimico del fosforo in misura tale da ottenere continuativamente in uscita contenuti di fosforo inferiori o uguali a 3ppm.

Per gli impianti di depurazione biologica in costruzione, condizioni necessarie per ottenere il contributo alle spese inerenti la realizzazione dell'impianto di defosfatazione sono:

1) la capacità del trattamento delle acque provenienti da agglomerati di almeno ventimila abitanti;

2) la capacità dell'impianto di abbattimento chimico del fosforo in misura tale da ottenere continuativamente in uscita contenuti di fosforo inferiori o uguali a 3ppm.

#### ART. 5.

Il contributo finanziario alla defosfatazione a carico dello Stato è stabilito in ragione di tremila lire annue per abitante del comprensorio soggetto al trattamento dell'impianto di depurazione. Esso è stabilito in sede preventiva sulla base delle previsioni di abbattimento di fosforo di ciascun impianto ed è versato in due rate uguali, la prima all'atto dell'approvazione e la seconda, a conguaglio, alla fine dell'esercizio di ogni anno.

#### ART. 6.

Il fondo di cui all'articolo 1 può essere utilizzato anche per il finanziamento delle modeste opere di adattamento, per gli

impianti non ancora attrezzati alla defosfatazione.

ART. 7.

Il Comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, sentita la Commissione prevista dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e d'intesa con la regione Emilia-Romagna, provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a disporre esperimenti e controlli tecnico-scientifici volti ad accertare le variazioni delle quantità di fosforo in mare lungo la costa romagnola conseguenti all'entrata in esercizio degli impianti di defosfatazione e a individuare la percentuale contributiva del fosforo a mare relativa a ciascuna fonte di provenienza.

Lo stesso Comitato, in aggiunta ai provvedimenti volti alla defosfatazione, sulla scorta degli accertamenti di cui al comma precedente e dell'autorizzazione del Ministro della sanità al libero impiego dell'acido nitrilotriacetico (NTA) o di altri nuovi idonei sostituenti del fosforo nei detersivi, può provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, a ridurre il tenore di fosforo nei detersivi, stabilendo altresì modalità e termini di attuazione.